


L'Aquila, dichiarazione di urgenza.
Inviata alla Giunta Reg.le il
Esecutiva per decorrenza termini il
Esecutiva con provvedimento G.R. n.....
Osservata con
Respinta con



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'AQUILA

SEDUTA DEL 29.03.2022

DELIBERAZIONE n. 9

OGGETTO: Appello Omissis (sentenza Omissis)- incarico studio legale

L'anno **2022** (*duemilaventidue*) il giorno **29** del mese di **marzo** alle ore **16** e minuti **//** nella sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla **Prof.ssa Eliana Morgante** con l'intervento dei componenti:

Passacantando Maurizio **Presente** **Cecala Sara** **Presente**

Pensa Antonio **Presente** **Fusari Martina** **Presente**

Il Revisore Legale:

Dr. Migliozi Ivano **Presente**

Funge da Segretario verbalizzante la consigliera Martina Fusari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. n. 91/94 “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 390/1991” e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 12/06/2020 avente ad oggetto: “Conferimento incarico Direttore e approvazione schema di contratto”;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n.53 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio pluriennale 2022-2024 dell’Azienda DSU di L’Aquila”;

VISTA l’ordinanza n.2 del 13/01/2022 con cui è stato approvato il bilancio gestionale di previsione 2022;

PRESO ATTO che in analogia a quanto previsto dai principi generali, in assenza di specifiche normative relative alla fattispecie, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 11/2011, questa Azienda è autorizzata alla gestione in via provvisoria del bilancio 2022 limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista sugli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

VISTA la Deliberazione n. Omissis del Omissis con la quale è stato “incaricato lo Studio legale Omissis, con sede in Omissis in Omissis, per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda DSU nel contenzioso dinanzi al Tribunale di L’Aquila per il risarcimento dei danni causati dal crollo della Casa dello studente” ;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. Omissis del Omissis, relativa all’affidamento allo Studio legale Omissis e della rappresentanza e difesa dell’ADSU in un giudizio intentato dai familiari di un altro studente perito nel crollo della struttura residenziale di cui trattasi e con la quale è stato, tra l’altro, deliberato “*di delegare il Direttore per l’affidamento in favore dello Studio Legale Omissis per gli ulteriori successivi incarichi che si possano rendere*

necessari a seguito di eventuali azioni promosse avverso l'ADSU ai fini del risarcimento dei danni per il crollo della Casa dello Studente";

VISTA la Sentenza n. Omissis pubblicata il Omissis , emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila - Sezione unica civile- in composizione monocratica, sfavorevole all'ADSU e l'atto di liquidazione delle somme in favore dei CC.TT.UU.;

VISTA la Deliberazione Omissis del Omissis con cui è stato deliberato di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila n. Omissis , pubblicata il Omissis;

VISTA la nota Omissis con cui, al fine di ottenere l'autorizzazione, la Deliberazione n. Omissis è stata trasmessa alla Giunta Regionale;

PRESO ATTO che alla data odierna NON è ancora pervenuta la citata autorizzazione;

VISTA la nota del Omissis, acquisita al prot. Omissis, dello Studio Legale Omissis, avente per oggetto "Trasmissione degli atti di appello notificati da Regione Abruzzo ed Omissis Assicurazioni S.p.A. avverso la sentenza n. Omissis del Tribunale di L'Aquila "

VISTA la nota del Omissis, acquisita al prot. Omissis, con la quale lo Studio Legale Omissis :

- "ribadisce l'utilità della costituzione negli appelli proposti dall'assicuratore Omissis, onde contrastare la pretesa della compagnia di veder dichiarare non operativa la polizza che, allo stato, consente all'Azienda di essere tenuta indenne delle somme riconosciute in favore degli attori coinvolti nel crollo dell'edificio".

- ricorda che nei confronti degli "atti di appello proposti dalla Regione Abruzzo, invece, in passato codesta Azienda ha sempre ritenuto di non costituirsi nei vari giudizi, anche in considerazione della parziale coincidenza delle rispettive posizioni: ciò nonostante lo scrivente Studio Legale, nell'interesse dell'Azienda, ha continuato a sostenere la tesi dell'applicabilità dell'art. 2053 c.c. eminentemente al proprietario dell'edificio, insistendo dunque per l'insussistenza di tale forma di responsabilità in capo all'Azienda, che come noto è usuaria dell'edificio, con obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come da normativa regionale".

RITENUTO che l'Azienda debba costituirsi in giudizio nell'appello proposto dalla Omissis, poiché l'accoglimento del gravame da essa proposto porterebbe l'Azienda a perdere la manleva assicurativa riconosciuta dal primo giudice, con grave ed evidente nocumento patrimoniale per l'ente;

RITENUTO che l'Azienda, analogamente ai casi precedenti, non debba costituirsi in giudizio nell'appello proposto dalla Regione Abruzzo condividendo appieno le motivazioni addotte dallo Studio Legale Omissis nella nota del Omissis, acquisita al prot. Omissis;

VISTA la nota del Omissis, acquisita al prot. Omissis, con cui lo Studio Legale Omissis si offre di patrocinare l'Azienda nei giudizi di appello incardinati dalle controparti al costo aggiuntivo forfettario di € 2.000,00 cadauno, oltre agli accessori di legge;

VISTI i curriculum degli avvocati;

VISTE le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse

VISTE le attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse

RITENUTO, quindi, di confermare quanto già precedentemente deliberato con i provvedimento n° Omissis del Omissis e n° Omissis del Omissis e quindi di affidare allo Studio Legale Omissis la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ADSU, con la costituzione in giudizio nell'appello proposto dalla Omissis;

RITENUTO di precisare che, fino all'adozione di provvedimento di diverso contenuto, l'incarico allo studio legale Omissis per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ADSU, a fronte di sentenze alla stessa sfavorevoli, riguarda tutte le vertenze collegate al crollo della Casa dello Studente, nelle quali è parte l'Azienda ed in qualsiasi grado di giudizio e da qualunque soggetto instaurate;

RITENUTO di confermare quanto già disposto con Deliberazione n° Omissis del Omissis, in relazione alla delega al Direttore/funziario incaricato per l'affidamento in favore dello Studio Legale Omissis per gli ulteriori successivi incarichi che si possano rendere necessari a seguito di eventuali azioni promosse avverso l'ADSU ai fini del risarcimento dei danni per il crollo della Casa dello Studente;

VISTA la nota n° 5734 del 27/10/2020, con la quale il Direttore ha segnalato, ai sensi dell'art.7 del DPR 62 del 2013, l'obbligo di astensione dello scrivente in merito all'adozione di qualsivoglia provvedimento relativo alle procedure connesse al sisma del 2009, per le motivazioni indicate nella nota stessa;

VISTA la nota del 27/10/2020, prot. n. 5747 con cui la Presidente, a causa dell'astensione del Direttore, ha incaricato il Dott. Donato Di Bartolomeo di procedere all'adozione di tutti gli atti relativi alle procedure giudiziarie connesse al crollo della casa dello studente a causa del sisma del 06.04.2009;

SENTITO il parere favorevole del funzionario responsabile dell'Area Finanziaria dell'ADSU in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla vigente legislazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, come risulta dal verbale della riunione e per quanto in premessa

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della nota del Omissis, acquisita al prot. Omissis, con la quale lo Studio Legale Omissis:
 - a. “ribadisce l'utilità della costituzione negli appelli proposti dall'assicuratore Omissis, onde contrastare la pretesa della compagnia di veder dichiarare non operativa la polizza che, allo stato, consente all'Azienda di essere tenuta indenne delle somme riconosciute in favore degli attori coinvolti nel crollo dell'edificio”.
 - b. ricorda che nei confronti degli “atti di appello proposti dalla Regione Abruzzo, invece, in passato codesta Azienda ha sempre ritenuto di non costituirsi nei vari giudizi, anche in considerazione della parziale coincidenza delle rispettive posizioni: ciò nonostante lo scrivente Studio Legale, nell'interesse dell'Azienda, ha continuato a sostenere la tesi

dell'applicabilità dell'art. 2053 c.c. eminentemente al proprietario dell'edificio, insistendo dunque per l'insussistenza di tale forma di responsabilità in capo all'Azienda, che come noto è usuaria dell'edificio, con obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come da normativa regionale”.

2. Di costituirsi in giudizio nell'appello proposto dalla Omissis avverso la sentenza n. Omissis del Tribunale di L'Aquila, poiché l'accoglimento del gravame da essa proposto porterebbe l'Azienda a perdere la manleva assicurativa riconosciuta dal primo giudice, con grave ed evidente nocumento patrimoniale per l'ente;
3. Di non costituirsi in giudizio, analogamente ai casi precedenti, nell'appello proposto dalla Regione Abruzzo condividendo appieno le motivazioni addotte dallo Studio Legale Omissis nella nota del Omissis, acquisita al prot. Omissis;
4. di confermare quanto già precedentemente deliberato con provvedimento n° Omissis del Omissis7 e quindi di affidare allo Studio Legale Omissis la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ADSU, con la costituzione in giudizio nell'appello proposto dalla Omissis;
5. di precisare che, fino all'adozione di provvedimento di diverso contenuto, l'incarico allo studio legale Omissis per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ADSU, a fronte di sentenze alla stessa sfavorevoli, riguarda tutte le vertenze collegate al crollo della Casa dello Studente, nelle quali è parte l'Azienda ed in qualsiasi grado di giudizio e da qualunque soggetto instaurate.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R.91/94.

LA SEGREARIA
Sig.ra Martina Fusari
F.TO

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Eliana Morgante
F.TO

Il Funzionario incaricato
Dott. Donato Di Bartolomeo
F.TO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila dal 06/04/2022 e che vi rimarrà fino al 15/04/2022 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg.le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila, 06/04/2022

IL SEGRETARIO

F.TO
